

**La nuova UNI 9795 – Milano, 4 marzo 2010**

# D.M. 37/2008 - Obblighi e responsabilità delle ditte installatrici

*Alessandra Toncelli*

*Servizio Centrale Legale ANIE*

*La nuova UNI 9795 – Milano, 4 marzo 2010*

## **Ambito di applicazione DM 37/08**

Lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze (artt. 1, 8 e 10 DM 37/08)



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
SICUREZZA ED AUTOMAZIONE EDIFICI



## **Ambito di applicazione DM 37/08**

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio (= gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio )**

***La nuova UNI 9795 – Milano, 4 marzo 2010***

## **DM 37/08 - Obblighi e responsabilità ditte installatrici**

- Abilitazione
- Progettazione
- Realizzazione impianto a regola d'arte
- Rilascio dichiarazione di conformità

## **Abilitazione**

- Iscrizione CCIAA o Albo Artigiani.
- Possesso requisiti tecnico-professionali

# Abilitazione

## Requisiti tecnico professionali

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività impiantistiche, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative ad impianti idrici e sanitari è di un anno;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative ad impianti idrici e sanitari è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti previsti dal DM 37.

## **Abilitazione**

I requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti da parte dell'imprenditore o, in mancanza, da un **responsabile tecnico**, che deve essere preposto alle attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione impianti

Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

# Progettazione

L'installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti devono essere sempre accompagnati da un progetto redatto da libero professionista o dal responsabile tecnico della ditta installatrice.

Per gli impianti antincendio, il progetto deve essere obbligatoriamente redatto da un professionista nel caso di impianti inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

# Progettazione

I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

## **Conformità impianto a regola dell'arte**

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

## **Dichiarazione di conformità**

Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



ASSOCIAZIONE ITALIANA  
SICUREZZA ED AUTOMAZIONE EDIFICI



## **Sanzioni – DM 37/08**

- Sanzioni amministrative da 100€ a 1.000€ per mancato rilascio dichiarazione di non conformità
- Sanzioni amministrative da 1.000€ a 10.000€ per altre violazioni (mancato rispetto regola dell'arte)
- Sospensione abilitazione nei casi più gravi

# Testo Unico Sicurezza luoghi di lavoro

## Art. 26 D. Lgs. 81/08 – Contratti di appalto

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice (...) all'interno della propria azienda (...), verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare.

Fino alla data di entrata in vigore di apposito decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale

## **Testo Unico Sicurezza luoghi di lavoro**

**Art. 22 D. Lgs. 81/08:** I progettisti rispettano i principi di prevenzione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (sanzioni dell'arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500€ a 6.000€)

**Art. 24 D. Lgs. 81/08:** Gli installatori devono attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza ed alle istruzioni dei fabbricanti (sanzioni dell'arresto fino a 3 mesi e ammenda da 1.200€ a 5.200€)